

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2014

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **CAPRILI, LABRIOLA, MARTINI, PELLICANI,
STRUMENDO e VAZZOLER**

(V. Stampato Camera n. 1562)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei
deputati nella seduta del 15 dicembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 dicembre 1989*

Autorizzazione ad effettuare nel 1990 la «Lotteria di
Viareggio» e sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge
1° dicembre 1988, n. 515, e 30 gennaio 1989, n. 26

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata per il 1990 l'effettuazione della «Lotteria di Viareggio» collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

2. Gli utili della lotteria di cui al comma 1 sono devoluti per il 50 per cento all'erario e per il 50 per cento al comune di Viareggio, che destina tale quota alla valorizzazione e al potenziamento della manifestazione.

3. La lotteria, per quanto non disposto dalla presente legge, è regolata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 591.

Art. 2.

1. I biglietti della lotteria autorizzata con l'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli organismi operanti all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1988, n. 515, e 30 gennaio 1989, n. 26.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.